Aiuti di Stato COVID salvi con errore formale nell'autodichiarazione

Secondo la C.G.T. I Milano, in presenza di tutti i requisiti sostanziali non si perde il beneficio

/ Giuseppe D'AMICO

Con la sentenza n. 2409/6/2026, la C.G.T. I di Milano ha esaminato una fattispecie in materia di **aiuti di Stato COVID**, chiarendo i limiti entro i quali un'irregolarità commessa nella compilazione dell'autodichiarazione prevista dalla disciplina del *Temporary Framework* possa incidere sulla spettanza dell'agevolazione.

La controversia trae origine da un atto di recupero con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'**inesistenza** del beneficio, relativo all'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020 prevista dall'art. 24 del DL n. 34/2020, applicando altresì sanzioni di pari importo. Il recupero era stato motivato essenzialmente sulla base dell'errata compilazione dell'autodichiarazione concernente gli aiuti di Stato.

La società aveva sostenuto, al contrario, di essere in possesso di tutti i **requisiti sostanziali** richiesti dalla normativa e, in particolare, di non avere mai superato, quale "impresa unica", i massimali di aiuto previsti dalla disciplina unionale. L'errore commesso nella compilazione dell'autodichiarazione avrebbe avuto natura esclusivamente formale, senza incidere sull'esistenza del diritto all'agevolazione. L'Agenzia riteneva, invece, che le omissioni riscontrate avessero natura sostanziale e fossero tali da giustificare la qualificazione del credito come inesistente, con il conseguente recupero.

La Corte ha accolto la posizione della contribuente muovendo da una netta distinzione tra condizioni sostanziali di accesso al beneficio e obblighi di carattere **dichiarativo e procedimentale**. Particolarmente significativo è, anche, il richiamo operato dai giudici al DM 11 dicembre 2021. Secondo la Corte, la disciplina relativa all'eventuale superamento dei massimali non prevede, neppure in tale ipotesi, l'automatica restituzione dell'intero beneficio, ma limita il recupero alla sola quota eccedente. In questo contesto si inserisce l'autodichiarazione prevista dall'art. 3 del DM 11 dicembre 2021, mediante la quale il beneficiario era tenuto a dichiarare gli aiuti percepiti, la loro riconducibilità al Temporary Framework e il mancato superamento dei massimali.

Pur riconoscendo l'**utilità di tale adempimento** ai fini dell'attività di controllo, la Corte ne sottolinea la natura essenzialmente informativa. L'adempimento non rappresenta, infatti, un requisito costitutivo del diritto all'agevolazione quando l'Amministrazione viene comunque posta nella condizione di verificare la sussistenza dei relativi presupposti. Le condizioni di accesso alle agevolazioni e le relative cause di decadenza devono, infatti, risultare espressamente previste dalla legge, trattandosi di disposizioni di stretta interpretazione.

A sostegno di tale conclusione viene richiamato anche l'orientamento della Cassazione secondo cui le norme agevolative devono essere applicate nei limiti e alle condizioni fissate dal legislatore.

La pronuncia appare particolarmente rilevante sotto un **duplice profilo**. Da un lato, conferma la necessità di distinguere le violazioni che incidono sui presupposti sostanziali del beneficio dalle irregolarità esclusivamente documentali o procedurali. Solo le prime possono giustificare il venir meno dell'agevolazione, mentre un errore meramente formale, che non determini alcun indebito vantaggio e non ostacoli l'Amministrazione nei controlli sulla spettanza dell'aiuto, non può comportare alcun recupero, come previsto dall'art. 6 comma 5-*bis* del DLgs. 472/97.

Dall'altro lato, la sentenza riafferma un **principio di proporzionalità** nell'attività di recupero degli aiuti. Anche laddove fosse stato riscontrato un superamento dei massimali, la disciplina richiamata dai giudici avrebbe consentito il recupero della sola eccedenza.

La decisione dei giudici milanesi si inserisce, pertanto, in un orientamento giurisprudenziale che distingue tra i requisiti sostanziali dell'agevolazione e gli adempimenti strumentali. Un riferimento significativo è rappresentato dalla pronuncia della Cassazione del 6 dicembre 2018, n. 31618, che richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 21498/2004. La **controversia** riguardava un'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica, rispetto alla quale il contribuente aveva trasmesso tardivamente alcune comunicazioni mensili dei consumi. La Corte ha escluso la decadenza dal beneficio proprio perché la normativa non attribuiva carattere decadenziale al termine previsto per tali comunicazioni.

Tale conclusione **non implica**, tuttavia, che gli adempimenti formali siano **sempre irrilevanti**. Al contrario, la Cassazione sottolinea la necessità di verificare, di volta in volta, la disciplina applicabile alla singola agevolazione. Quando il legislatore subordina espressamente la fruizione del beneficio al rispetto di uno specifico adempimento "a pena di decadenza", la violazione dell'obbligo formale può comportare la perdita dell'agevolazione anche in presenza dei relativi requisiti sostanziali. La decadenza dal beneficio non può essere desunta in via interpretativa, in assenza di una specifica previsione normativa che attribuisca all'adempimento carattere decadenziale.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A EUTEKNE S.P.A. - Carlotta Sgattoni